

Approvato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. \_\_\_\_ dd. \_\_. \_\_. 2024



# **Comunità Valsugana e Tesino**

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI  
FINANZIAMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI  
PRIVATI, CON FINALITA' SOCIALMENTE UTILI E SENZA SCOPO DI  
LUCRO.**

## INDICE

Art. 1	-	Oggetto del regolamento	Pag. 2
Art. 2	-	Accessibilità e pubblicità	Pag. 2
Art. 3	-	Tipologie di intervento	Pag. 2
Art. 4	-	Settori beneficiari	Pag. 2
Art. 5	-	Soggetti beneficiari	Pag. 3
Art. 6	-	Modalità di intervento	Pag. 3
Art. 7	-	Termini di presentazione delle domande	Pag. 4
Art. 8	-	Documentazione da allegare alla domanda	Pag. 4
Art. 9	-	Istruttoria	Pag. 4
Art. 10	-	Valutazione dei progetti	Pag. 5
Art. 11	-	Spese ammesse e modalità di finanziamento	Pag. 5
Art. 12	-	Casi di esclusione	Pag. 6
Art. 13	-	Rendicontazione e liquidazione del contributo	Pag. 6
Art. 14	-	Revoca	Pag. 7
Art. 15	-	Controlli Esclusione di responsabilità	Pag. 7
Art. 16	-	Esclusione di responsabilità	Pag. 7
Art. 17	-	Obblighi dei beneficiari	Pag. 7
Art. 18	-	Norma transitoria	Pag. 7

Allegato A - Modello di istanza per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative/attività/progetti.

Allegato 1 - Modello di preventivo analitico delle entrate e delle spese previste, da presentare unitamente all'istanza per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative/attività/progetti.

Allegato 2 – Modello di rendiconto finanziario da presentare in sede di rendicontazione per la liquidazione del contributo concesso per la realizzazione di iniziative/attività/progetti.

Allegato 3 – Modello per la liquidazione del contributo concesso.

**Art. 1.**  
**Oggetto del Regolamento**

1. La Comunità Valsugana e Tesino promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di associazioni, comitati, enti, società con finalità socialmente utili senza scopo di lucro finalizzate a incrementare, diffondere e organizzare lo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, valorizzando il ruolo sociale del libero associazionismo e del volontariato.

2. Con il presente regolamento la Comunità, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme per la concessione di provvidenze economiche, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi di economicità e ragionevolezza.

**Art. 2.**  
**Accessibilità e pubblicità**

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico da parte della Comunità.

2. La Comunità pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento.

3. Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono pubblicati nell'albo telematico della Comunità per la durata prevista dalla legge, nonché, ricorrendone i presupposti, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

4. Di tali atti amministrativi ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge.

**Art. 3.**  
**Tipologie di intervento**

1. L'intervento della Comunità può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- patrocinio gratuito;
- concessione di contributi;
- compartecipazione nelle iniziative;
- servizi;
- sponsorizzazioni.

2. I soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico devono essere intestatari di regolare posizione fiscale e, nei casi previsti, devono essere in regola con la contribuzione previdenziale secondo la disciplina del DURC.

3. Non è ammessa alcuna concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico a favore di privati mancante di pubblico interesse e di ricaduta sul territorio.

**Art. 4.**  
**Settori beneficiari**

1. I settori di intervento per i quali la Comunità può concedere contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono, di norma, i seguenti:

- a) Istruzione e cultura: valorizzazione delle iniziative a favore delle tradizioni locali e del patrimonio storico-artistico, promozione e conoscenza del territorio della Valsugana e Tesino;
- b) sport e attività ricreative;
- c) sociale: politiche familiari e giovanili, volontariato per l'assistenza sociale/sanitaria e solidarietà;
- d) sviluppo turistico ed economico;

- e) protezione civile a carattere sovracomunale;
- f) tutela dell'ambiente.

#### **Art. 5.** **Soggetti beneficiari**

1. Potranno essere ammessi alle provvidenze di cui al presente regolamento i progetti di associazioni, comitati, fondazioni, federazioni, enti pubblici e società a controllo pubblico, società con finalità socialmente utili senza scopo di lucro, cooperative e cooperative sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali con sede sociale-organizzativa (o almeno con prevalenza di attività riferita alla manifestazione/iniziativa per cui si richiede il contributo) nel territorio di uno dei comuni facenti parte della Comunità.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di provvidenze può essere disposta a favore di enti o associazioni per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri interventi eccezionali.

#### **Art. 6.** **Modalità di intervento**

1. Il **patrocinio gratuito** della Comunità a manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto al Presidente della Comunità, viene formalmente concesso e permette l'utilizzo dello stemma e del nome della Comunità Valsugana e Tesino per le attività specifiche. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Il patrocinio concesso dalla Comunità a manifestazioni, iniziative, progetti, deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

2. La **concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico** può essere disposta dalla Comunità a favore dei soggetti di cui all'art. 5 e in particolare:

- enti pubblici e privati, per le attività che gli stessi esplicano, senza fini di lucro, a beneficio della popolazione e del territorio della Valsugana e Tesino;
- associazioni, comitati, fondazioni, federazioni, cooperative ed altre istituzioni che esercitano prevalentemente la loro attività, senza fini di lucro, in favore della popolazione e del territorio della Valsugana e Tesino.

3. La **compartecipazione** deve prevedere il coinvolgimento diretto della Comunità nelle fasi di definizione dei contenuti e/o di coordinamento e/o di attuazione delle iniziative proposte, le quali devono risultare conformi agli obiettivi stabiliti dai documenti programmatici della Comunità stessa.

4. I **servizi** si esplicano quando la Comunità, oltre alle agevolazioni finanziarie o in sostituzione delle stesse, concede gratuitamente servizi richiesti come locali per lo svolgimento delle attività, attrezzature, ecc...

5. Le **sponsorizzazioni** si esplicano quando la Comunità promuove o sostiene finanziariamente un progetto, anche non realizzato nel territorio della Comunità stessa, con l'obiettivo di ottenere prestigio e notorietà.

6. I contributi, i finanziamenti ed i benefici di carattere economico devono essere concessi sul disavanzo risultante dal prospetto economico dell'iniziativa.

7. La concessione di provvidenze è preceduta dalla predeterminazione, anche contestuale al provvedimento, e dalla pubblicazione di criteri e di modalità generali.

8. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di provvidenze da parte della Comunità.

#### **Art. 7.** **Termini di presentazione delle domande**

1. I termini di presentazione delle richieste di ammissione alle provvidenze disciplinate dal presente

regolamento da parte dei soggetti interessati sono fissati, tramite avviso pubblico, entro il 30 aprile di ciascun anno per le iniziative da svolgersi nel corso del secondo semestre dell'anno in corso ed entro il 31 ottobre di ciascun anno per le iniziative da svolgersi nel corso del primo semestre dell'anno successivo. Tali termini non si applicano alle domande inerenti le attività e le iniziative alle quali la Comunità partecipa ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

2. È facoltà del Comitato esecutivo ammettere in via eccezionale richieste presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili, in considerazione del meritevole interesse rivestito dal progetto.

## **Art. 8.**

### **Documentazione da allegare alla domanda**

1. Le richieste di contributo devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Comunità e devono evidenziare le peculiari caratteristiche dell'attività o dell'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento, gli elementi conoscitivi atti ad illustrarne la natura, gli scopi, la durata, le modalità e i termini di svolgimento, nonché tutti quegli elementi che possano concorrere a motivare la concessione del finanziamento da parte della Comunità.

2. In particolare, la domanda per la concessione di provvidenze deve essere presentata su apposita modulistica allegata al presente regolamento, in regola con la normativa vigente in materia di bollo, e alla quale dovranno essere allegati:

- a) copia semplice dell'atto costitutivo/dello statuto e dell'ultimo bilancio del soggetto richiedente (tale obbligo non sussiste per gli enti pubblici);
- b) una relazione illustrativa del progetto per il quale viene richiesta la provvidenza, specificando denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti, obiettivi;
- c) un preventivo analitico indicante le spese, le entrate e il disavanzo previsti, con indicazione dei contributi richiesti per il medesimo progetto a enti pubblici e soggetti privati, come da modello allegato al presente regolamento;
- d) dichiarazione circa la natura del contributo, ai fini della verifica dei presupposti di esenzione/assoggettamento a ritenuta fiscale ed ai fini della verifica dell'insussistenza di duplicazione del contributo.

3. Il soggetto richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, sulla consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sul fatto che, qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non veridicità, impregiudicata l'azione penale, lo stesso decadrà dai benefici eventualmente concessi in base alle dichiarazioni non veritiere.

## **Art. 9.**

### **Istruttoria**

1. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze la Comunità provvede a compiere l'istruttoria delle stesse e dei documenti allegati ai fini dell'ammissione a contributo, riservandosi di chiederne un'eventuale integrazione con ulteriori elementi istruttori necessari o comunque ritenuti opportuni, nel qual caso il termine di 60 giorni è sospeso per il periodo indicato nella richiesta di integrazione.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste l'ufficio istruttore procederà con la quantificazione e comunicazione del contributo concesso.

3. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 7 i termini dell'istruttoria sono definiti nel provvedimento di ammissione delle richieste.

4. Responsabile del procedimento è, per ciascun settore di intervento, il responsabile del Settore competente in materia, che formula parere relativo all'ammissibilità della provvidenza richiesta.

5. Sulla base dell'istruttoria con apposito provvedimento si provvede al riparto delle risorse assegnate.

6. Il non accoglimento della richiesta deve essere comunicato al richiedente con l'indicazione dei motivi

che hanno portato all'esclusione.

#### **Art.10. Valutazione dei progetti**

1. La concessione, con relativa quantificazione, di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico viene disposta dalla Comunità, oltre a quanto già individuato negli articoli precedenti in riferimento a ciascun Settore, sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) la valenza sovra comunale dell'attività o dell'iniziativa proposta;
- b) la coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi specifici della Comunità in materia sociale, economica, culturale, ambientale;
- c) la partecipazione, nelle fasi di programmazione, organizzazione e gestione, di più soggetti;
- d) il coinvolgimento del mondo giovanile o il coinvolgimento di soggetti diversamente abili;
- e) la capacità di autofinanziamento ed il grado di diversificazione delle fonti di finanziamento;
- f) il numero dei volontari coinvolti;
- g) il possesso di una certificazione Family Trentino;
- h) la conformità dell'attività o dell'iniziativa proposta con i principi della politica ambientale della Comunità;
- i) l'ampiezza della potenziale utenza coinvolta;
- j) il grado di innovazione dell'attività o dell'iniziativa proposta;
- k) l'eventuale concorrenza di altre agevolazioni pubbliche;
- l) l'entità complessiva delle spese ed il rapporto fra entrate ed uscite;
- m) la storicità delle provvidenze concesse nei precedenti anni, considerando un criterio di rotazione anche in relazione al territorio di riferimento.

2. Costituisce sistema premiante, cui viene collegato il riconoscimento di apposito punteggio in sede di valutazione dell'istanza di contributo, l'utilizzo da parte del soggetto richiedente, dello stovigliame messo a disposizione della Comunità in occasione della somministrazione di alimenti e bevande durante le iniziative ammesse, nel rispetto del relativo regolamento.

#### **Art. 11. Spese ammesse e modalità di finanziamento**

1. Sono ammesse a contributo le sole spese di realizzazione dell'attività o dell'iniziativa proposta, con esclusione delle spese di investimento.

2. L'entità del contributo è subordinata e proporzionata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale della Comunità.

3. Il contributo massimo concedibile non può essere superiore all'80% delle spese non coperte da altri aiuti/entrate come da relativa richiesta. Tale percentuale può essere aumentata nei casi seguenti:

- a) presenza della certificazione "*Family in Trentino*" quale elemento premiante;
- b) casi in cui l'attività o l'iniziativa sia *compartecipata* dalla Comunità ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

4. La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è vincolata all'impegno da parte dei soggetti beneficiari:

- a) all'utilizzo esclusivo e per le finalità per le quali sono stati accordati;
- b) all'apposizione dello stemma della Comunità in tutti i canali promozionali e pubblicitari dell'attività o dell'iniziativa proposta.

#### **Art. 12. Casi di esclusione**

1. Sono escluse le iniziative che non diano un diretto e prevalente risalto a un interesse pubblico o quelle ritenute carenti per impostazione programmatica, metodologica o tematica. Sono altresì escluse:

- a) le attività autoriferite;

- b) le attività e le iniziative comportanti spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o non direttamente riconducibili al progetto, eventuali compensi agli organizzatori e altre spese non ammesse sulla base dei criteri sopra indicati;
  - c) i progetti a scopo di lucro;
  - d) i progetti realizzati o promossi da partiti politici o da movimenti che li fiancheggiano;
  - e) le attività e le iniziative realizzate al di fuori del territorio della Valsugana e Tesino, salvo che non siano compartecipate dalla Comunità ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e per i progetti realizzati nell'ambito di accordi di collaborazione fra la Comunità e altri enti;
  - f) le attività e le iniziative di prevalente interesse locale (sagre paesane, feste patronali, etc.);
  - g) le attività e le iniziative nelle quali è prevista la somministrazione di sostanze alcoliche in difformità alle previsioni contenute nel protocollo sulla limitazione dell'uso di sostanze alcoliche;
  - h) le attività e le iniziative per le quali il finanziamento da parte della Comunità non costituisce un fattore determinante per il loro svolgimento;
  - i) le attività e le iniziative la cui impostazione culturale, educativa, sociale, sportiva sia ritenuta carente nei requisiti minimi di rigore.
2. L'intervento della Comunità non può essere richiesto né concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti richiedenti.

#### **Art. 13.**

##### **Rendicontazione e liquidazione del contributo**

1. Al fine dell'erogazione delle provvidenze di cui al presente regolamento, i soggetti beneficiari devono provvedere alla rendicontazione, pena la decadenza automatica della provvidenza, entro 120 giorni dalla data in cui si è concluso il progetto oggetto di provvidenza.
2. L'erogazione della provvidenza sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto e della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, come da modello allegato al presente regolamento (Allegato 3), corredata dalla seguente documentazione:
- a) relazione a consuntivo delle attività o delle iniziative per le quali è stata ottenuta la provvidenza, specificando denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero partecipanti, obiettivi raggiunti;
  - b) copia della documentazione fiscale (fatture, ricevute, scontrini) relativa alle spese sostenute;
  - c) rendiconto finanziario delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativo alle attività e alle iniziative per le quali è stata ottenuta la provvidenza, con indicazione dei contributi ottenuti per la medesima iniziativa da enti pubblici e soggetti privati, come da modello allegato al presente regolamento (Allegato 2).
3. La provvidenza concessa sarà soggetta a rideterminazione in percentuale, qualora la spesa effettiva risultasse inferiore alla spesa ammessa. L'importo erogato non potrà comunque superare il disavanzo dimostrato.

#### **Art. 14.**

##### **Revoca**

1. Il contributo concesso sarà revocato in caso di:
- a) mancato svolgimento del progetto ammesso a contributo;
  - b) mancata presentazione dell'istanza di rendicontazione e liquidazione nei termini previsti all'art. 13;
  - c) presenza di pareggio o di avanzo senza la provvidenza dell'ente;
  - d) rinuncia formale, da parte del beneficiario, della provvidenza.

**Art. 15.**  
**Controlli**

1. Entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione prodotta dai soggetti beneficiari di provvidenze, la Comunità potrà disporre a propria discrezione eventuali e ulteriori controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nella documentazione prodotta. Il soggetto beneficiario è pertanto tenuto a custodire i giustificativi di spesa, costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi fino all'importo della spesa complessivamente sostenuta.

2. Qualora i giustificativi di spesa risultassero di entità inferiore all'importo della spesa ammessa la provvidenza sarà rideterminata in misura percentuale all'entità della spesa sostenuta e giustificata.

3. Qualora i giustificativi di spesa non vengano prodotti entro 90 giorni dalla richiesta, il contributo concesso sarà revocato.

**Art. 16.**  
**Esclusioni di responsabilità**

1. La Comunità rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra persone private, enti, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di provvidenze dalla stessa disposte e di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni e/o iniziative alle quali ha accordato provvidenze, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dall'ente stesso. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'ente il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo se non già corrisposto e, a seguito dell'esito degli accertamenti, stabilirne la revoca nei limiti di cui ai precedenti articoli.

**Art. 17.**  
**Obblighi dei beneficiari**

1. I soggetti ammessi a provvidenza per la realizzazione di progetti di cui al presente regolamento sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano il pubblico annuncio e/o la promozione del progetto suddetto, che lo stesso viene realizzato con il concorso finanziario della Comunità.

2. Di tale adempimento devono fornire adeguata dimostrazione; in difetto non si farà luogo all'erogazione della provvidenza, fatte salve le ipotesi di ammissione comunicate dall'ente successivamente all'avvenuta realizzazione del progetto.

**Art. 18.**  
**Norma transitoria**

Per il solo anno 2024, i termini di presentazione delle richieste di ammissione alle provvidenze disciplinate dal presente regolamento da parte dei soggetti interessati sono fissati, tramite avviso pubblico, entro il 31 maggio 2024 per le iniziative da svolgersi nel corso dell'anno 2024. Tali termini non si applicano alle domande inerenti le attività e le iniziative alle quali la Comunità partecipa ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.